

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione del Contenzioso
142 CL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 386/DA del 14 LUG 2023

Oggetto: Contenzioso CALABRO' EMANUELE c/C.A.S. – liquidazione Sentenza 294/2023 della Corte d'Appello di Messina.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Messina, RG 29/2021 tra le parti CALABRO' EMANUELE cod. fisc. CLBMNL88P02F158T C/ CAS , è stata emessa la Sentenza 294/2023 del 14/4/2023 notificata il 4/7/2023 con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 4.495,81 oltre interessi per € 57,27 nonché al rimborso delle spese legali per € 5.766,50 oltre accessori per una spesa complessiva di € 11.339,66;

Che con mail del 5/7/23 il legale del Sig. Calabro, avv. Mogavero, ha comunicato il codice IBAN del proprio cliente sul quale accreditare le somme dovute;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 11.339,66 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 294/2023 della Corte d'Appello di Messina, che si allega, il pagamento in favore del Sig. CALABRO' EMANUELE nato a Messina il 2/9/1988 cod. fisc. CLBMNL88P02F158T la somma complessiva di € 11.339,66 mediante accredito sul c/c IBAN IT03Z 03069 50521 100000 012834 allo stesso cointestato ;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Sezione II civile

Composta dai magistrati:

dott. Sebastiano NERI	Presidente relatore
dott. Antonino ZAPPALA'	Consigliere
dott. Vincenza RANDAZZO	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 29 dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza collegiale del 6 ottobre 2022, vertente

TRA

CALABRO' Emanuele (c.f. CLB MNL 88P02 F158T), rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Mogavero del Foro di Barcellona P.G. in virtù di mandato su foglio separato allegato in calce all'atto di appello e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sergio Piccione in Messina in Viale Europa n. 83 M, is. 47 B.

APPELLANTE

E

CONSORZIO per le AUTOSTRADE SICILIANE (p.iva 01962420830), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Francesco Restuccia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Santoro in virtù di mandato su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina in Via Antonino Martino n. 52.

APPELLATO

OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale. Risarcimento danni.

Conclusioni per Calabrò Emanuele: “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e difesa, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in totale riforma della sentenza n. 1504/2020, emessa dal Tribunale di Messina in data 14.10.2020 e depositata in data 21.10.2020, nel giudizio civile n. 7371/2011 R.G.:

- 1) accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in c.da Scoppo, Messina, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., ex artt. 2043 e 2051 c.c., per i danni subiti dall’appellante Calabrò Emanuele, a seguito del sinistro occorsogli sull’autostrada A20, direzione Palermo-Messina, quale Ente tenuto ad esercitare un potere di controllo e di vigilanza costante sull’autostrada Me-Pa e Pa-Me, quale ambito di propria competenza;
- 2) condannare, per l’effetto, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in c.da Scoppo, Messina, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dall’appellante per le causali di cui in narrativa e nelle misure di seguito indicate: €5.322,77 per invalidità permanente in ragione della gravità della menomazione (5%), €1.771,20 (gg. 40 x €44,28) per inabilità temporanea assoluta, ed infine €3.548,52 per danni morali, calcolati nella misura di due terzi del danno biologico e così la complessiva somma che qui, ex art. 14 T.U. spese di giustizia, espressamente è dichiarata e quantificata in Euro 10.909,26 come da seguente specifica: a) €10.642,49 (sorte capitale) e b) €266,77 (interessi e rivalutazione sino alla domanda), oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla domanda, o, in subordine, alla somma che può ricavarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio, espletata nel giudizio di primo grado, oltre i danni morali nella misura dei due terzi del danno biologico;
- 3) emettere ogni altra statuizione utile e pertinente, conseguente alla pretesa risarcitoria dedotta in giudizio, anche se dovesse mancare la formulazione di esplicita domanda;

- 4) condannare, infine, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in c.da Scoppo, Messina, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi difensivi dei due gradi di giudizio.”

Conclusioni per il Consorzio per le Autostrade Siciliane: “Per tutto quanto sopra esposto, con espressa riserva di ampliare e per quant’altro emergerà in corso di causa, anche alla luce delle risultanze processuali del giudizio di primo grado, il Consorzio appellato, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, voglia, in accoglimento delle ampie motivazioni sopra rassegnate, rigettare l’appello e ritenere e dichiarare, comunque, infondate le tutte domande proposte con l’atto di appello, assumendo una consequenziale statuizione di rigetto, confermando in toto la sentenza impugnata.

Con vittoria di spese e compensi, anche del presente grado di giudizio.”

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 19/12/2011 Calabrò Emanuele, premesso che in data 11/01/2011 alle ore 17,50 circa si trovava, in compagnia di Agnello Carmelo, alla guida dell’autovettura Mini Mini R.B. 11 modello Mini One tg. DD758SA, di proprietà della madre Maria Tindara Celi, e stava percorrendo a velocità moderata e nel rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale l’autostrada A20 in direzione PA-ME, esponeva che, giunto all’altezza del viadotto “Calamo”, aveva perso il controllo dell’autovettura a causa del manto stradale deformato e non adeguatamente mantenuto ed era andato a sbattere prima contro il guardrail di destra per poi fermarsi, dopo alcuni metri, con la parte posteriore dell’autovettura contro quello di sinistra. Esponeva ancora l’attore che nell’occorso tanto lui quanto il passeggero avevano riportato lesioni che avevano reso necessario l’intervento dell’ambulanza del servizio 118 che li aveva condotti presso il pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Barcellona P.G. dove gli era stato diagnosticato di aver riportato “Contusioni regione frontale, Avambraccio destro, Cervicalgia”, con prognosi di giorni 10. Successivamente sottoposto a visita il 19/02/2011 era stato dichiarato guarito

con esiti da valutare in sede medico legale. Ciò premesso, il Calabrò conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale Ente custode e preposto alla manutenzione del tratto autostradale teatro dell'incidente, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni nella misura di €.10.909,77, oltre interessi maturandi.

Si costituiva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.) che eccepiva l'infondatezza delle circostanze di fatto dedotte dall'attore nonché l'insussistenza di una sua responsabilità tanto ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c.. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

Esperita l'istruttoria, nel corso della quale veniva assunta prova per testi ed eseguita c.t.u. medico legale sulla persona dell'attore, con sentenza n.1504/2020 del 14/10/2020, pubblicata il 21/10/2020, il Tribunale di Messina, Sezione I civile in composizione monocratica, riteneva non assolto l'onere della prova da parte dell'attore in ordine alla sussistenza del nesso eziologico e ne rigettava la domanda, condannandolo alle spese del giudizio.

Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello Calabrò Emanuele, che proponeva tre motivi di gravame, e ne chiedeva la riforma come da conclusioni in epigrafe riportate

Si costituiva in appello il Consorzio per le Autostrade Siciliane che contestava il fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto, come da conclusioni in atti.

Ritenuto ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché assolti gli altri adempimenti di rito, all'udienza collegiale del 06/10/2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

L'appello è fondato e merita accoglimento.

1. E' fondato il primo motivo d'appello con il quale si censura per illogica e contraddittoria motivazione in relazione al ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore con specifico riferimento alle risultanze della prova testimoniale e della documentazione relativa alla presentazione del Calabrò al pronto soccorso del P.O. di Barcellona P.G..

1.1 Rileva la Corte, in relazione alla parte della motivazione dell'impugnata sentenza riferita alla testimonianza di Agnello Carmelo che viaggiava a bordo dell'autovettura condotta dal Calabrò, che il Tribunale, correttamente, non ha ritenuto nulla la testimonianza dell'Agnello ai sensi dell'art. 246 c.p.c. uniformandosi al dettato della Suprema Corte secondo il quale *“La nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.”* (ex multis Cass. SS.UU., Sent. 21670 del 23/09/2013), atteso che l'eccezione di nullità non è mai stata tempestivamente proposta. Tuttavia e preso quindi atto che tale testimonianza è entrata a pieno titolo a far parte del compendio probatorio sottoposto alla valutazione del giudice, il Tribunale perviene ad una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del teste in quanto, confermando le stesse le deduzioni in punto di fatto della citazione introduttiva, *“... si parla genericamente di deformazione del manto stradale senza che vengano aggiunti altri particolari: ubicazione o estensione della stessa ...”* (pag. 4 sentenza impugnata).

1.2 Ritiene la Corte che la parte della motivazione in esame non possa essere condivisa in quanto realmente affetta dai vizi di illogicità e contraddittorietà dedotti dall'appellante. Ed infatti, le circostanze di fatto dedotte con l'atto introduttivo del giudizio che riconducono la vicenda nell'ambito dell'art. 2051 c.c. da un lato non sono oggetto di contestazione in ordine alla loro storicità e dall'altro trovano puntuale riscontro nella testimonianza dell'Agnello. Resta così provato che l'incidente è avvenuto sull'autostrada A20 in ora (17,50) che nel mese di gennaio è già caratterizzata da oscurità e che la perdita di controllo dell'autovettura da parte del Calabrò è stata determinata da una deformazione del manto stradale. Per quanto riguarda tali aspetti, necessari e sufficienti al

riconoscimento della responsabilità del gestore/custode del tratto autostradale ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'onere della prova incombente sull'originario attore deve ritenersi pienamente assolto attraverso la testimonianza del teste Agnello che è tutt'altro che generica, non potendosi di certo pretendere da chi è stato coinvolto in quei concitati momenti ed ha anche riportato lesioni che ne hanno reso necessario il ricovero ospedaliero una descrizione analitica della deformazione (forse nemmeno compiutamente visibile nell'oscurità). Piuttosto è ritenuto che il nesso eziologico tra la sede autostradale ed il sinistro ha trovato puntuale conferma, sarebbe spettato al C.A.S., la cui posizione di gestore e custode della sede autostradale oggetto di causa è pacifica ed incontestata, dare la prova di caratteristiche della deformazione del manto stradale che avrebbero potuto incidere in termini di caso fortuito ai fini dell'affievolimento o dell'interruzione del suddetto nesso eziologico, atteso che l'art. 2051 c.c. dispone una sostanziale inversione dell'onere della prova in siffatte circostanze. Né è stata dal C.A.S. nemmeno dedotta né, tantomeno, provata una condotta di guida del Calabrò tale da affievolire o far venir meno il nesso eziologico tra il bene (sede autostradale) e l'evento, tenuto conto anche che le autostrade sono, per espressa previsione del c.d.s., strade particolari sulle quali è prevista di norma la circolazione dei veicoli a velocità sostenuta ancorché entro i vigenti limiti di velocità.

- 1.3 Va inoltre rilevato che il Tribunale avrebbe dovuto valutare che la responsabilità del C.A.S. è stata anche riconosciuta con la sentenza n. 689/2016 del Tribunale di Reggio Calabria che ha deciso sulla causa di risarcimento danni intentata dalla proprietaria dell'autovettura condotta dal Calabrò per il medesimo incidente oggetto del presente procedimento. Vero è che trattasi di un giudicato esterno, ma il portato dello stesso deve ritenersi pienamente opponibile al C.A.S. che era parte costituita in quel procedimento.
- 1.4 Parimenti non condivisibile è la valutazione del primo giudice secondo la quale non sarebbe attendibile neanche la testimonianza del dott. Francesco Briglia, medico che si trovava a bordo dell'ambulanza intervenuta a seguito del sinistro per cui è causa, la cui inattendibilità viene desunta con la singolare tesi che è inverosimile la precisa descrizione dell'intervento a suo tempo effettuato

nonostante fossero decorsi tre anni. Quella dell'inattendibilità di un teste solo perché ricorda bene fatti risalenti a qualche anno prima è una categoria di valutazione del tutto nuova che rappresenta una contraddizione in termini: si ritengono inattendibili fatti riferiti in modo circostanziato proprio per tale motivo? Né è sostenibile che le presunte discrasie degli orari tra l'avvenuto incidente ed i ricoveri ospedalieri possano essere considerati elementi di inattendibilità del teste in quanto i feriti nell'occorso furono due (Calabrò Emanuele ed Agnello Carmelo) ed è incontestato che l'ambulanza condusse il più grave dei due (l'Agnello) al policlinico di Messina, mentre il Calabrò si recò autonomamente al pronto soccorso del P.O. di Barcellona P.G. dove viene registrato in entrata alle 22,04. Orbene, se si tien conto che l'incidente è avvenuto quasi alle 18,00, che è certamente intercorso un considerevole lasso di tempo prima dell'arrivo sul posto dell'ambulanza del servizio 118 proveniente da Messina e che altro tempo è decorso prima di avviarsi verso i rispettivi ospedali, compreso il fatto che il Calabrò, affetto da lesioni non gravi, si sarà verosimilmente assicurato anche dell'intervento di soccorso per l'auto incidentata, l'arrivo al pronto soccorso dopo poche ore non inficia in alcun modo né la storicità dell'evento dannoso né le sue conseguenze.

2. E' di conseguenza fondato il secondo motivo di appello con il quale si lamenta il mancato esame delle risultanze della c.t.u. medico legale eseguita sulla persona di Calabrò Emanuele, che va di conseguenza valutata.
 - 2.1 Il c.t.u. dott. Agatino Manganaro, dopo aver proceduto ad un attento esame obiettivo generale del periziando ed esaminato i contenuti della documentazione medica in atti, è pervenuto con logica e consequenziale valutazione conforme ai dettami della scienza medico legale a formulare una diagnosi di *“Esiti da pregresso trauma contusivo alla regione frontale in soggetto con persistente cervicalgia da contraccolpo e limitazione dei movimenti articolari di flesso estensione, di inclinazione laterale e rotazione del collo.”*. Il c.t.u. ha inoltre ritenuto questi postumi coerenti con l'incidente riferito dal Calabrò con l'atto introduttivo del giudizio, nonché confermato dalla prova per testi, e compatibili con il corretto uso delle cinture di sicurezza. Il danno biologico residuale è stato

quindi accertato nella misura del 2% con una I.T.T. di giorni cinque, una I.T.P. al 50% di giorni cinque ed una I.T.P. al 25% di giorni venti.

2.2 Ciò posto e ritenuto che nella fattispecie trattasi di danno non patrimoniale derivante da responsabilità extracontrattuale si procede alla liquidazione dello stesso all'attualità facendo applicazione delle tabelle in uso presso gli uffici giudiziari milanesi nell'ultima edizione pubblicata nel 2021 e tenuto conto di un valore punto di €1.273,69 per il danno biologico per una persona che al momento dell'evento aveva 22 anni, con applicazione della maggiorazione del 25% per la sofferenza soggettiva patita nell'occorso e così con un valore del punto complessivo del danno non patrimoniale di €1.592,11. Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta quindi a €2.850,00, cui vanno aggiunti €495,00 per gg. 5 di I.T.T., €247,50 per gg. 5 di I.T.P. al 50% e €495,00 per gg. 20 di I.T.P. al 25%. Il danno così risarcibile ammonta quindi ad €4.087,50 che, stante la lievissima entità del danno biologico residuale e della già computata maggiorazione del 25% del punto di danno biologico, non appare necessario fare oggetto di ulteriore personalizzazione. Su tale somma, devalutata a €3.259,57 alla data del sinistro in forza dell'indice di devalutazione 0,797, e successivamente rivalutata di anno in anno sono inoltre dovuti gli interessi legali nella misura di €408,31. Il totale risarcitorio dovuto a Calabrò Emanuele alla data di emissione della presente sentenza è quindi di €4.495,81. Su tale somma saranno inoltre dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

3. E' assorbito nell'accoglimento del primo motivo di appello il terzo motivo con il quale l'appellante lamenta la mancata valutazione della fattispecie in relazione al disposto di cui all'art. 2043 c.c..

3.1 Rileva comunque la Corte che la già evidenziata circostanza di un'ora di accadimento che colloca l'evento in un momento di oscurità che rende certamente meno visibile lo stato del manto stradale, per altro scuro per sua natura, ove la domanda per una qualche ragione non avesse trovato accoglimento ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe imposto di considerare la sussistenza della responsabilità del C.A.S. ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che ad una deformazione del manto stradale scarsamente visibile e non segnalata, per di più

nell'oscurità, va certamente riconosciuta la natura di insidia o trabocchetto che fa divenire il bene oggetto di causa (la sede stradale) oggettivamente e imprevedibilmente pericolosa per le ragioni già esplicitate.

L'impugnata sentenza va pertanto riformata in conformità alla superiore motivazione.

Spese e compensi del doppio grado di giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 55 del 10/03/2014 come aggiornato con successivi d.m. e tenendo conto del valore medio dello scaglione per cause dell'accertato valore fino a €5.200,00, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Calabrò Emanuele nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1504/2020 del Tribunale di Messina, Sezione I civile in composizione monocratica, in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

condanna

il Consorzio per le Autostrade Siciliane al risarcimento del danno in favore di Calabrò Emanuele che liquida in €4.495,81, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Condanna altresì il Consorzio per le Autostrade Siciliane al rimborso in favore di Calabrò Emanuele di spese e compensi del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi €2.636,00, di cui €2.430,00 per compensi, e per questo grado del giudizio in complessivi €3.130,50, di cui €2.775,00 per compensi, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15%. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Messina, 05/12/2022

Il Presidente estensore

Sebastiano Neri

Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 04/07/2023, 10:02

A: <antonino.mogavero@cert.ordineavvocatibarcellona.it>

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/07/2023 alle ore 10:02:20 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da

["antonino.mogavero@cert.ordineavvocatibarcellona.it"](mailto:antonino.mogavero@cert.ordineavvocatibarcellona.it)

ed indirizzato a: ["autostradesiciliane@posta-cas.it"](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [3F9173C2.04C6306B.1FEC7236.0C205061.posta-certificata@legalmail.it](#)

—postacert.eml—

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: "Avv. Antonino Mogavero" <antonino.mogavero@cert.ordineavvocatibarcellona.it>

Data: 04/07/2023, 10:02

A: autostradesiciliane@posta-cas.it

Notifico ai sensi della L. n. 53 del 1994:

- relazione di notifica firmata digitalmente;
- sentenza n. 294/23 emessa dalla Corte d'Appello di Messina.

Si allega, altresì, copia della relazione di notifica in formato .pdf, per facilitarne l'accesso al ricevente.

Distinti Saluti.

Avv. Antonino Mogavero

—Allegati:—

postacert.eml	563 kB
sentenza.pdf	239 kB
Relata di Notifica ai sensi della Legge n 53 del 1994.pdf	84,0 kB
dati-cert.xml	960 bytes